



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Servizio Tecnico Centrale

1123

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 20 della legge n° 1086 del 05.11.1971, concernente le "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica", che consente di autorizzare anche Laboratori non ufficiali ad effettuare prove sui materiali da costruzione;

Visto il D.P.R. 06.06.2001 n. 380, concernente il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

Visto l'art. 59 del citato D.P.R. che consente di autorizzare anche laboratori non ufficiali ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce, come modificato dal Decreto legge 13 maggio 2011 n.70, art.5, comma 2, lettera a), punto 6) e dalla legge 2 dicembre 2011 n. 214, art. 45, comma 2;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Circolare del Ministero dei LL.PP. n° 7618/STC;

Visto il D.M. n° 56914 del 17 dicembre 2007, con cui è stata rilasciata al laboratorio "Provincia Regionale di Ragusa" con sede in Ragusa, l'autorizzazione ad eseguire prove sulle terre e sulle rocce con estensione alle prove di carico su piastra e prova di determinazione della densità in sito ed a rilasciare le relative certificazioni, con efficacia fino alla data del 16 dicembre 2010;

Vista la domanda pervenuta in data 30 giugno 2010 con la quale il predetto laboratorio ha chiesto il rinnovo della medesima autorizzazione;

Vista l'istruttoria effettuata con esito favorevole dal Servizio Tecnico Centrale;

Considerato che il Direttore responsabile del laboratorio possiede il titolo professionale richiesto;

DECRETA

Art.1 - E' rinnovata l'autorizzazione ad effettuare e certificare prove sulle terre e sulle rocce con estensione alle prove di carico su piastra e prova di determinazione della densità in sito al laboratorio "Provincia Regionale di Ragusa" con sede in Via Giuseppe Di Vittorio, 175 - 97100 Ragusa (RG).

Art.2 - Il predetto laboratorio è soggetto al controllo di questo Ministero cui spetta di verificare il mantenimento delle condizioni di idoneità accertate.

Art.3 – E' confermato l'obbligo del controllo esterno di taratura delle macchine di prova da effettuarsi con frequenza almeno annuale a cura di uno dei laboratori ufficiali di cui all'art. 59, comma 1, del DPR n.380/2001 o da organismi terzi di taratura appositamente accreditati secondo i regolamenti vigenti nel settore. E' prescritta la stretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nella normativa vigente; in particolare è indicato l'assoluto divieto di istituire centri di raccolta o centri attrezzati per le prove fuori della sede autorizzata e di emettere certificati di prove che non siano state effettuate nei locali, con il personale, con le attrezzature e con le procedure del laboratorio, fatte salve eventuali prove da eseguire in sito. E' prescritto altresì l'obbligo di esporre al pubblico copia del decreto di autorizzazione e la adozione di stampati nei quali sia evidente l'identificazione del laboratorio che emette le certificazioni.

Art.4 - Il Direttore responsabile del laboratorio è il Dott. Geol. Salvatore BUONMESTIERI.

Art.5 - Per qualsiasi modifica nella compagine societaria, nell'organico del personale o nell'ubicazione del laboratorio, dovrà essere preventivamente richiesto apposito nulla-osta al Ministero delle Infrastrutture - Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale.

Art.6 – Il presente Decreto conferma la precedente autorizzazione per il periodo dal 16.12.2010 al 30.05.2012 e rinnova la medesima autorizzazione fino al 29.05.2015. Il presente Decreto potrà essere ulteriormente rinnovato con successivo Decreto; la richiesta di rinnovo dovrà inderogabilmente essere inoltrata almeno sei mesi prima della data di scadenza, completa della documentazione richiesta dalla Circolare Ministeriale n° 7618/STC dell'8.09.2010.

Art.7 – L'autorizzazione di cui al presente Decreto può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento per violazioni o inosservanze delle disposizioni riportate nella Circolare n° 7618/STC, in particolare per eventuali sopravvenute carenze riguardanti le attrezzature, i locali ed il personale addetto, ovvero per accertate inadempienze rispetto alle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 3 e 5.

Roma, 30 maggio 2012

IL PRESIDENTE
(Francesco KARRER)



AL

